



38009-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1116/2022
EMANUELE DI SALVO	- Relatore -	UP - 05/07/2022
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 4593/2021
DANIELA DAWAN		Motivazione Semplificata
FABIO ANTEZZA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:

██████████ nato a ██████████

avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di PESARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo

*ANNULLAMENTO CON RINNOVO
LIMITATA MENTE AL TRATTAMENTO GALLIO
TOSIO*

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale [REDACTED] è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente il giudice ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, nonostante ricorra l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo a tal fine del tutto irrilevante che, all'esito del giudizio di bilanciamento con una circostanza attenuante, l'aggravante in esame non abbia influito sul trattamento sanzionatorio, poiché ciò non elide gli effetti che la legge ricollega all'aggravante, pur se sfavorevoli all'imputato.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

4. Con memoria del 28 ottobre 2021, la difesa dell'imputato ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.

5. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. A norma dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità soltanto al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis. L'art. 186, comma 9-bis, cod. strada esclude dunque testualmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Nel caso di specie la suddetta aggravante risulta contestata e ritenuta, per avere l'imputato provocato un incidente stradale, perdendo il controllo dell'auto da lui guidata, nell'affrontare una curva volgente a sinistra, anche a causa del fondo bagnato e alquanto sconnesso, urtando un terrapieno posto sulla sua destra e ribaltandosi su un fianco, a ridosso del ciglio della strada. Il giudice ha dunque ravvisato l'aggravante di cui al comma 2 bis ma, nonostante ciò, ha sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità. Tale statuizione viola l'art. 186 comma 9 bis cod. strada, poiché la sussistenza della aggravante in disamina escludeva la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l'aggravante sia stata ritenuta equivalente o, come nel caso in esame, subvalente in sede di giudizio di bilanciamento (Sez. 4, n. 37743 del 28-5-2013, Rv.



256209; Sez 4, n. 48534 del 24-10-2013). Quest'ultimo vale infatti solo *quoad poenam* e non elimina la sussistenza dell'aggravante in esame ma semplicemente ne paralizza l'effetto aggravatorio sulla pena (Sez. 4, n. 6739 del 3-2-2015), poiché la preclusione deriva dal semplice ricorrere della circostanza aggravante, a prescindere dall'incidenza o meno sul quantum della pena.


6. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che va eliminata.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il ⁰⁵⁻⁷⁻²⁰²²~~30-6-2022~~.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATORI CANCELLERIA

oggi, 7 OTT. 2022

IL DIRETTORE

Giuseppina Capata

